

mazione e di sicurezza per il segreto di Stato;

la parziale distruzione dei dossier ad opera dei servizi italiani dovrebbe avvenire selezionando i carteggi ritenuti illegittimi o ininfluenti senza alcun criterio di scelta più preciso rischiando così di compromettere gravemente la completezza delle informazioni contenute nei *dossier*, anche a danno di inchieste tuttora pendenti presso l'autorità giudiziaria italiana;

considerato che il giudice Priore nella ordinanza-sentenza sulla strage di Ustica ha lamentato che una precedente direttiva del Governo di distruzione di carteggi dei servizi segreti italiani nel 1977 determinò gravissime lacune nella stessa indagine dell'autorità giudiziaria -:

se il Governo sia stato informato dalla Gran Bretagna circa l'esistenza dei carteggi trafugati da Mitrokhin ed, in particolare, del fatto che tali dossier contenevano delle importantissime informazioni circa attività di spionaggio perpetrate dal KGB attraverso cittadini italiani ai danni del nostro Paese;

quali opportune e necessarie iniziative intendano assumere al fine di impedire la distruzione dei carteggi di cui in premessa per il consentire che siano chiarite le circostanze oscure della storia del nostro Paese, rendendo possibile l'accesso a tutti i documenti in possesso dello Stato agli esponenti della Commissione stragi ed impedendo le gravissime situazioni di incertezza create dai depistaggi e dalla impossibilità di accedere ai molti archivi « segreti », purtroppo ancora esistenti. (3-04260)

INTERROGAZIONI

A RISPOSTA IN COMMISSIONE

ALOI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

in data 11 agosto 1999 un'ondata di incendi ha devastato ampie zone della regione Calabria;

in particolare, un villaggio turistico in località Cuturello (comune di san Giovanni in Fiore-Sila cosentina) è stato assediato dalle fiamme per tutto il pomeriggio;

altri focolai si sono sviluppati a Montalto e Carolei (Cosenza); Gimigliano e Tiriolo (Catanzaro); Mesoraca (Crotona);

il denso fumo ha creato non pochi disagi e comprensibile allarme ai degenti ed al personale sanitario dell'ospedale Pugliese di Catanzaro;

boschi cedui, frutteti e sterpaglie sono finiti in fiamme anche in agro di Laganadi, così come numerosi altri focolai hanno devastato varie zone della provincia di Reggio Calabria, provocandovi ingenti danni e destando vivo allarme nella popolazione -:

cosa il Governo intenda fare per sopperire agli atavici ritardi nel campo della tutela del territorio e del patrimonio idrogeologico calabrese, ad ogni stagione estiva puntualmente colpito da ricorrenti fenomeni come quelli sopra descritti, per i quali necessita senz'altro l'immediato potenziamento dei mezzi di spegnimento, la pianificazione degli strumenti di prevenzione e l'efficace accertamento di ogni responsabilità. (5-06679)

OLIVIERI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

la guardia di finanza ha acquisito presso la snc « Pellicceria Mariella di Svaldi Mariella & C. » con sede in Riva del Garda (Trento) piazza Cavour, 6 una serie di documenti fiscali tra i quali n. 3 fatture (la n. 49-56-60) riguardanti, queste ultime, transazioni commerciali intervenute con società statunitensi e svizzere e ciò in esito a una richiesta effettuata dall'ufficio doganale di Lodz (Polonia) di trasmissione di documenti;

l'accordo interinale in vigore tra i paesi aderenti all'Unione europea (tra cui l'Italia) e la Polonia (*Gazzetta Ufficiale Cee* di data 30 aprile 1992) non concerne documentazioni riguardanti transazioni diverse da quelle intervenute con il paese richiedente e perciò si commetterebbe una illegittimità qualora venissero trasmesse dalla autorità italiana richiesta anche le sopraccitate fatture concernenti la società Melton, con sede in Louisiana (Usa) e la società Uguva con sede in Svizzera, Stati che non sono parti contraenti del citato accordo Unione europea-Polonia;

l'articolo 6 del citato accordo disciplina le modalità di attuazione del medesimo tra le quali specifica la necessità di indicare l'oggetto, il motivo e l'esposizione succinta delle ragioni che supportano la domanda, cosa sicuramente mancante nella richiesta dell'autorità doganale polacca;

l'articolo 10 sempre del citato accordo dispone il divieto di trasmettere i dati qualora vi siano fondati motivi di ritenere che il loro trasferimento o il loro uso contravvenga ai principi fondamentali del diritto di una delle parti, in particolare qualora la persona interessata subisca un indebito pregiudizio, fattispecie sicuramente da ricomprendersi nel caso oggetto della presente interrogazione;

appare evidente la illegittimità della richiesta formulata dall'autorità doganale polacca per fini estranei all'accordo e ciò comporterebbe conseguentemente la responsabilità in capo all'amministrazione finanziaria italiana per l'eventuale trasmissione delle fatture sopra citate n. 49-56-60;

consta non essere il primo caso di attività invasiva da parte dell'autorità doganale polacca con pedissequa esecuzione della richiesta da parte della amministrazione finanziaria italiana in palese violazione della normativa e dei trattati in essere -:

se non ritenga di dover immediatamente segnalare, con assoluta urgenza, all'autorità finanziaria italiana intervenuta

di non dare esecuzione alla richiesta dell'ufficio doganale di Lodz quanto meno per ciò che concerne le fatture relative alle operazioni concluse tra la ditta italiana e le società svizzera e statunitense, precisando che da informazioni assunte l'autorità fiscale svizzera ha già rifiutato la trasmissione di detti atti rinvenendo nella richiesta una palese violazione del diritto internazionale, tutto ciò quanto meno per una più approfondita disamina della questione che non potrà non confermare la intrasmissibilità della documentazione in oggetto;

se non ritenga di intervenire al fine di evitare ripetersi di episodi simili per riportare la questione nell'ambito del rispetto degli accordi intervenuti e della legittimità del procedimento. (5-06680)

OLIVIERI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Commezzadura ha inoltrato numerosi avvisi di accertamento ai fini Ici relativamente ad alcuni terreni ritenendoli edificabili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, che riguarda le aree da considerare edificabili in base alla cosiddetta edificabilità di fatto e non in base agli strumenti urbanistici;

più in generale, la fattispecie in questione si può ricondurre ai problemi interpretativi che le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, istitutivo dell'Ici, possono provocare laddove si assoggettano al tributo i terreni considerati area fabbricabile « in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità », a tal fine rinviando all'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992, il quale indica i parametri necessari alla determinazione dell'indennità di esproprio;

il citato articolo 5-*bis*, al comma 5, stabilisce che i criteri e i requisiti per l'individuazione per l'edificabilità di fatto, sulla base delle « possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio », debbano essere definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Tale regolamento, a tutt'oggi, non risulta tuttavia essere stato emanato -:

se intendano provvedere finalmente all'adozione del regolamento attuativo dell'articolo 5-*bis* del citato decreto-legge n. 333 del 1992, fornendo criteri utili ai fini dell'individuazione dei terreni edificabili;

se non ritengano che il comune di Commezzadura, nell'inviare gli avvisi di accertamento, non abbia assunto decisioni che oltre a non risultare conformi al dettato della normativa vigente, determinano un eccessivo e ingiustificato aggravio del carico fiscale per i cittadini interessati, in assenza di una dettagliata definizione dei criteri da assumere per l'individuazione delle aree fabbricabili ai fini Ici, in attesa dell'adozione del suddetto regolamento. (5-06681)

OLIVIERI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 settembre 1999 un incendio ha incenerito un fienile alla periferia sud dell'abitato di Storo (Trento);

questo atto criminale è solo l'ultimo di innumerevoli gesti che negli ultimi anni hanno interessato circa una ventina di case nel territorio comunale;

tra gli edifici interessati da incendi negli ultimi anni, si segnalano una casetta in campagna di proprietà del sindaco e la casa di montagna del segretario comunale. Anche per quest'incendio avvenuto negli scorsi giorni, alcuni mezzi d'informazione hanno ipotizzato vi sia la volontà di qualcuno di colpire l'amministrazione comu-

nale poiché il fienile era di proprietà di una parente di un membro del consiglio comunale di Storo;

la casa, disabitata, era adibita a deposito di fieno da un allevatore che l'aveva in affitto;

durante gli ultimi mesi sono stati registrati a Storo numerosi atti di vandalismo ai danni di strutture pubbliche e private;

gli incendi che hanno interessato edifici nel territorio del comune di Storo, come si apprende dalla stampa, con quest'ultimo ammontano a ventitré;

i colpevoli di tali atti non sono mai stati individuati -:

se non reputi che questi atti, gravi e ripetuti nel tempo, siano sintomi di un malessere diffuso e che meritino la dovuta attenzione da parte delle forze dell'ordine affinché i colpevoli vengano individuati;

se non creda che questo gesto criminale, ultimo di una lunga serie, non sia un atto isolato ma evidenzi gravissimi intenti di intimidazione verso un'amministrazione ed un'intera comunità;

se non ritenga che tutti gli sforzi possibili debbano essere messi in atto per individuare i colpevoli di tali gesti delinquenziali affinché nella comunità di Storo possa crescere quel senso civico e quella coscienza che paiono ora quasi soffocati dalla paura, da minacce e dall'omertà;

se non stimi doveroso attivarsi affinché i responsabili di tali atti vengano finalmente individuati e agli abitanti di Storo venga resa giustizia in modo che la fiducia nelle istituzioni colmi il senso di insicurezza e di intimidazione che in paese si respira oramai da troppi anni;

se non creda che sia necessario ed improcrastinabile l'impegno delle forze dell'ordine per individuare prontamente i responsabili;

se non giudichi che i colpevoli dei molti gesti criminali di questi ultimi anni dovrebbero già essere stati individuati e

che sia vergognoso e preoccupante il ripetersi di gesti intimidatori che colpiscono gli amministratori;

se non pensi che vada finalmente data risposta alla comunità di Storo con una decisa e determinata azione delle forze dell'ordine presenti sul territorio;

se non ritenga necessario, alla luce di quanto sta avvenendo negli ultimi anni, porre in essere le procedure previste per la costituzione-creazione di un commissariato di pubblica sicurezza che possa rispondere efficacemente alla criminalità comune ed al fine di una compiuta tutela dell'ordine pubblico. (5-06682)

OLIVO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la città di Catanzaro è sede di Distretto militare e del Centro medico legale militare da sempre;

il Distretto militare ed il Centro medico legale militare di Catanzaro servono l'intera Calabria;

Catanzaro è una città che negli ultimi anni ha conosciuto una crisi economico-sociale ed amministrativa di dimensioni preoccupanti, con i più alti indici di disoccupazione dell'intero Paese;

circolano notizie allarmanti relativamente alla possibilità di una chiusura del Distretto militare e di un trasferimento dell'Ospedale militare in altre città —:

se risultino veritiere le notizie sopra-mentionate, e quali provvedimenti urgenti intenda prendere per bloccare l'eventuale chiusura del Distretto militare e l'eventuale trasferimento del Centro medico legale militare in altre città. (5-06683)

FEI e ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la risoluzione n. 7-00567 approvata in Commissione difesa Camera il 15 dicembre 1998 prevede che il CO.CE.R. (Consiglio Centrale della Rappresentanza) vagli i

provvedimenti di trasferimento del personale militare interessato alla ristrutturazione delle Forze armate;

tale risoluzione è stata totalmente ignorata dallo Stato Maggiore dell'Esercito che ha proceduto nell'attuazione dei trasferimenti del personale senza nemmeno tenere conto del parere della rappresentanza che, anche se mai investita ufficialmente del problema, ha comunque cercato di raccogliere i problemi del personale prospettandoli direttamente agli uffici preposti dello Stato Maggiore;

una direttiva parlamentare rappresenta di fatto l'espressione della volontà popolare, e l'apparato militare dovrebbe essere uno strumento di tutela proprio di questo principio —:

se il Governo intenda verificare che lo Stato Maggiore dell'Esercito si attenga alle direttive degli organi parlamentari preposti ed emanarle;

se intenda riqualificare il ruolo della rappresentanza rendendola partecipe ai trasferimenti previsti per il personale;

se intenda richiamare il capo di Stato Maggiore dell'Esercito al rispetto delle leggi emanate ed al ruolo di garante che rappresenta non solo per le istituzioni, ma anche per il personale da esso dipendente. (5-06684)

SAVARESE e MARTINI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 15 settembre 1999 l'aeromobile MD 80, in servizio da Cagliari a Roma, con il numero di volo AZ 1580, atterrava fuori pista alle ore 19.42, in condizioni meteorologiche sfavorevoli;

nelle prime ore si sono ipotizzate varie ipotesi sull'accaduto;

sembra però certo, come rilevato dal quotidiano *Il Messaggero*, che i passeggeri, correttamente fatti uscire secondo le procedure di emergenza, abbiano dovuto

aspettare oltre quindici minuti « al buio e nel fango » l'arrivo dei pullman di trasporto del gestore aeroportuale -:

come il ministro interrogato valuti tale disservizio, atteso che solo l'indagine degli enti aeronautici competenti potrà stabilire in maniera non equivoca la causa, o le concause, di tale atterraggio che, fortunatamente non ha provocato danni a persone. (5-06685)

BONO. - *Al Ministro per i beni culturali e della difesa.* - Per sapere:

se siano a conoscenza dello stato di abbandono in cui è ridotto l'unico esemplare al mondo di hangar per dirigibili di Augusta, tenuto in condizioni disastrose, senza vigilanza e, per anni, oggetto di scorrerie di vandali e teppisti vari;

se siano altresì a conoscenza che con l'ordinanza n. 2739 dell'Assessorato beni culturali della regione Sicilia, l'hangar è stato dichiarato opera di alto interesse storico-monumentale e riconosciuto anche all'estero come una fra le strutture più prestigiose dell'architettura militare, come il convegno internazionale sull'epopea dei dirigibili e degli hangars, tenutosi a Londra anni fa, testimonia apparendo, pertanto, l'attuale stato di degrado della struttura, nonostante la considerazione di cui gode a livello internazionale, ancor più deprecabile;

se siano inoltre a conoscenza che tale struttura militare è unica in Europa e forse nel mondo sia per le sue dimensioni sia per la tecnica di costruzione, costituita da 15 telai in cemento armato e con un gigantesco e spettacolare sistema di chiusura, costituito da un dispositivo a soffiato formato da 14 elementi alti circa 31 metri, mossi da potenti motori elettrici;

quali provvedimenti urgenti abbiano intenzione di intraprendere per restaurare e rivalutare l'unico esemplare di hangar per dirigibili al mondo e renderlo fruibile al pubblico piuttosto che condannarlo ad

un malinconico e, finora, irreversibile degrado. (5-06686)

LANDI DI CHIAVENNA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

il quotidiano *Il Giorno* del 7 e 11 maggio scorso ha rappresentato in due articoli le forti perplessità espresse da un gruppo di capi di istituto circa la consistenza professionale e culturale di un corso di formazione denominato *Milano I*, condotto dalla Agenzia Ati, Elea, Sinnea, Pegaso con sede ad Ivrea in Corso Massimo d'Azeglio 69;

in data 17 maggio 1999 i capi di istituto del corso *Milano I* hanno indirizzato al Capo di Gabinetto del Ministro per la pubblica istruzione, nonché al provveditore agli studi di Milano e al responsabile del progetto Elea una comunicazione nella quale si esponevano a dette autorità tutte le problematiche inerenti il corso di formazione *Milano I*, con particolare riguardo al fatto che detto corso si svolgeva in un'Aula dell'istituto tecnico commerciale « Cattaneo » di Milano, in una struttura non idonea allo scopo dal momento che l'agenzia organizzatrice del corso non dispone né di strutture né di personale adeguati;

il decreto legislativo 5 agosto 1998, relativo alla istruzione, organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto, stabilisce all'articolo 1 commi 1 e 2 gli obiettivi e la metodologia dei corsi stessi;

lo stesso decreto, all'articolo 5 comma 8, dispone che il personale della scuola e il personale ispettivo ed amministrativo appartenenti ai ruoli del ministero della pubblica istruzione non può essere impiegato per la realizzazione delle attività formative;

in base agli articoli 6 (comma 6) e 8 dello stesso decreto, le agenzie selezionate per organizzare i corsi devono tener conto,

nella predisposizione dei progetti, del *curriculum* professionale dei capi di istituto nonché della idoneità delle strutture, delle attrezzature utilizzate e dei formatori impegnati -:

se il Ministro sia informato di quanto sopra e quali misure intenda porre in atto affinché i corsi di formazione assumano quello spessore culturale e professionale che ne giustifichi la spesa, prevista intorno a cento miliardi di lire;

se il Ministro non ritenga superfluo ed anche poco costruttivo che capi di istituto, con esperienza più che venticinquennale, debbano essere costretti a seguire dei corsi di formazione tenuti da personale non qualificato ed in alcuni casi fuori servizio. (5-06687)

GALLETTI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, « Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali » permette di imbottigliare e vendere, senza che l'etichetta dichiari se la qualità non superi determinate concentrazioni, acque minerali contenenti fino a diciannove sostanze pericolose come: arsenico, nichel, nitrati, nitriti, cadmio, pesticidi, piombo, selenio, mercurio, radon ecc;

secondo l'Unione nazionale consumatori, grazie a questo « inganno normativo » in una bottiglia di acqua minerale si possono nascondere fino a 200 microgrammi per litro di arsenico, 10 microgrammi di cadmio, il nichel e il cromo trivalente senza alcun limite, i nitrati fino a 45 milligrammi o 10 milligrammi nelle acque per l'infanzia;

tra l'altro i nitrati, oltre ad essere indicatori di inquinamento, sono precursori di sostanze cancerogene e sopra i 25 milligrammi/litro impediscono anche al sangue di portare ossigeno ai tessuti;

adesso sembra che l'Unione europea stia per aprire una posizione per una even-

tuale procedura di infrazione contro l'Italia perché con il decreto citato consente l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali contenenti sostanze considerate contaminanti o indesiderabili;

se si considera che la maggioranza degli italiani (62 per cento delle famiglie con un consumo medio *pro-capite* di 124 litri di minerale l'anno pari a 7 miliardi di litri) beve acqua minerale perché non si fida di quella di rubinetto, la situazione diventa paradossale e intollerabile poiché per l'acqua di rubinetto vigono invece limiti normativi più severi;

l'articolo 44 della legge 24 aprile 1998, (legge comunitaria 1995/1997), dispone che siano apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante norme per l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque naturali, facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela per l'attuazione della direttiva 96/70/CE del Parlamento e del Consiglio;

la direttiva n. 96 del 1970, oltre a introdurre il concetto di « acqua di sorgente » e a precisare ulteriormente le disposizioni riguardanti i trattamenti ai quali possono essere sottoposte le acque e le etichette, prevede la possibilità di sospendere la commercializzazione di un'acqua minerale qualora non sia conforme alle prescrizioni comunitarie;

anche in attesa delle modifiche al decreto legislativo n. 105 del 1992, (*l'iter* è appena iniziato), il Ministro della sanità, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può stabilire nuovi criteri per l'imbottigliamento e la commercializzazione dell'acqua minerale;

quali provvedimenti il ministro della sanità intenda adottare al fine di garantire che le caratteristiche organolettiche, fisiche, fisico-chimiche, chimiche e microbiologiche delle acque minerali siano in regola con le disposizioni comunitarie;

quali atti intenda adottare per informare i consumatori sulla reale composi-

zione delle acque minerali e sulle possibili conseguenze per la salute derivante dal loro consumo. (5-06688)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

TARDITI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

nel giugno 1999 gli avvocati Elia Crola e Alessandro Monteverde di Novara chiesero con carattere di urgenza agli ufficiali giudiziari di Roma la notifica di un atto di citazione relativo alla causa intentata da loro assistiti contro la Società Finanziaria Immobiliare S.F.I S.r.l. con sede in Roma;

l'Ufficiale giudiziario incaricato, omise la notifica in quanto ha rinvenuto chiusa la sede della società citata, omettendo di applicare l'articolo 140 del codice di Procedura Civile come prevede la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione;

il 6 luglio 1999 i predetti legali segnalano l'atteggiamento omissivo degli ufficiali giudiziari al dirigente dei medesimi presso la Corte d'appello di Roma e per conoscenza al primo presidente del tribunale di Roma ed al procuratore capo della Repubblica, ma a tali segnalazioni non è stato dato alcun seguito;

tale comportamento omissivo degli ufficiali giudiziari di Roma ha comportato un grave pregiudizio agli interessi dei signori Giovanni Battista Matarazzi ed Elena Baldanza che hanno intentato la causa predetta avverso la Società, Finanziaria immobiliare S.F.I.;

questo grave episodio di denegata giustizia e di grave inefficienza degli uffici giudiziari rappresenta il segnale di un fenomeno assai più ampio che è alla base dell'inammissibile lentezza della giustizia civile e penale che si traduce in una so-

stanziale inadempnienza dello Stato nell'esercizio di una delle sue funzioni fondamentali, quale è appunto l'amministrazione della giustizia -:

quali provvedimenti si intendano adottare per risolvere secondo giustizia l'episodio specifico segnalato e quali misure di carattere più generale si intendano varare per rendere l'attività negli uffici giudiziari rispettosa delle esigenze e dei diritti dei cittadini. (4-25547)

STORACE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

come risulta da numerosi articoli pubblicati sulla *Gazzetta di Modena* nel luglio-agosto 1999, presso l'Azienda sanitaria locale di Modena vanno emergendo rilevanti disservizi con particolare riguardo ad ingiustificate interruzioni estive e pesanti tempi d'attesa nell'esecuzione di esami Tac e Rmn tanto che, risulta all'interrogante, lo stesso direttore generale, dottor Roberto Rubbiani, non sarebbe stato in grado di smentire pubblicamente;

risulta all'interrogante che già nell'estate del 1996 il direttore generale della struttura modenese è stato bersaglio di attacchi per presunti disservizi nella sua gestione;

inoltre, sempre dai dati in possesso dell'interrogante e riportati sulla stampa, risulta un gigantesco arretrato di ferie non godute dai dipendenti di detta Asl che, pur superando i 75mila giorni per un controvalore di circa dieci miliardi di lire, non viene assolutamente liquidato ai dipendenti fatta salva la segreteria particolare del direttore generale;

la prova provata della situazione sopra esposta va trovata nel silenzio del dirigente sulle recenti polemiche che riportate da fonti giornalistiche hanno investito i servizi sociali della stessa Asl a